

Pubblicato il 19/03/2018

Sent. n. 229/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2018, proposto dall'architetto Isabella Lagomarsino rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra ed Enrico Razzaboni, con domicilio eletto presso il primo a Genova in via xx settembre 37/7A;

contro

Comune di Chiavari in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l'ufficio;

nei confronti di

Società economica di Chiavari, ente morale in persona del presidente in carica rappresentato e difeso dall'avvocato professor Daniele Granara preso il quale domicilia a Genova in via Bosco 31/4;

per l'annullamento

dell'atto 30.11.2017, n. 48209 del comune di Chiavari

del parere 14.7.2017, n. 17703 della soprintendenza ligure

dell'atto 22.12.2017, n. 30897 della soprintendenza ligure

in subordine per l'annullamento

del silenzio serbato dal comune di Chiavari sulle sollecitazioni e diffide inoltrate perché fossero inibiti i lavori preannunciati dalla CILA 6.4.2017, n. 15271 della controinteressata

per la condanna

del comune di Chiavari all'adozione dei provvedimenti in autotutela

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero per i beni culturali e ambientali e della società economica;

visti gli atti e le memorie depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'architetto Isabella Lagomarsino riferisce di essere proprietaria di un immobile ubicato nel palazzo Ravaschieri, dimora storica chiavarese nella quale ha sede anche la società storica controinteressata, e si ritiene lesa dall'atto con cui il comune ha disposto di non dar corso alle attività inibitorie

richieste a seguito del deposito della CILA 15271/2017; per ciò l'interessata ha notificato il ricorso in trattazione che è affidato a censure in fatto e diritto e che contiene le domande riportate.

E' proposta una domanda cautelare.

L'amministrazione statale si è costituita in causa con memoria.

Anche la società economica si è costituita in giudizio con memoria.

Sono stati depositati documenti e memorie.

Il collegio può pronunciare una sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E' impugnata in principalità la determinazione con cui l'amministrazione civica ha riscontrato negativamente le richieste dell'interessata volte a inibire la realizzazione delle opere edilizie preannunciate dalla controparte: in subordine è chiesta la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulle ricordate istanze propulsive.

Il tribunale amministrativo ritiene che l'atto 30.11.2017, n. 48209 del comune di Chiavari costituisca un esauriente diniego della rappresentazione in fatto e diritto esposta dall'interessata, sì che non v'è luogo in questa sede alla cognizione sulla domanda di accertamento del silenzio, potendosi esaminare le censure proposte per l'accoglimento della domanda di annullamento: esse sono complessivamente infondate, sì che è possibile prescindere dalle eccezioni sollevate dalle parti resistente e controinteressata.

1 Con la prima di esse la ricorrente denuncia l'insufficienza della CILA a legittimare le opere previste, posto che esse comporteranno una trasformazione di carattere permanente soprattutto del giardino posto sul lato nord del fabbricato: la progettazione (doc 19 e seguenti della ricorrente) chiarisce che l'intendimento principale dell'iniziativa è di rendere fruibile all'utenza la biblioteca della Società Economica, offrendo oltre ai già esistenti locali ubicati nel palazzo Ravaschieri anche l'utilizzo del giardino con la creazione di un'area a lettura che prevede soppalchi lignei e gazebo a copertura come riparo dal sole, restando questi aperti da quattro lati. Oltre a ciò un ulteriore impiantito sempre in legno sarà destinato ad un impiego plurimo, quali l'ospitalità a rappresentazioni, a musicisti e ad attività consimili.

La contestazione riguarda innanzitutto la natura della domanda necessaria per consentire l'effettuazione delle attività preannunciate, posto che la ricorrente allega con questo motivo che sarebbe stata almeno necessaria una scia, mentre l'amministrazione conviene con la controinteressata nel ritenere bastevole la cila.

La motivazione del provvedimento 30.11.2017, n. 48209 offre un condivisibile inquadramento della fattispecie, rilevando che soprattutto il secondo inciso dell'art. 3 comma 1 lett. e.5) del dpr 6.6.2001, n. 380 e il punto 29 dell'allegato B al d.lvo 226 del 2016 convalidano la ricostruzione operata dall'ente controinteressato.

La prima norma citata considera come non soggetti a titolo, e rientranti quindi nella libera attività gli interventi che sono "...diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti..."; oltre a ciò il punto ventinove dell'allegato B citato permette la realizzazione dietro presentazione della CILA di quanto necessita per le attività ludiche e per l'allestimento delle aree di pertinenza, mentre l'art. 6 comma 1 lett. e. quinqies del testo unico per l'edilizia classifica nell'ambito dell'attività edilizia libera la realizzazione delle "... aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ..."

Oltre a quanto esposto nel provvedimento in questione, il collegio deve rilevare che l'insieme delle previsioni di cui all'allegato B citato conferma che per gli interventi cosiddetti 'leggeri' la preferenza normativa è per la sufficienza della comunicazione a preannunciarne l'inizio, mentre la segnalazione diviene necessaria allorché si tratta di opere più strutturate (in tal senso, in linea generale, cons. Stato, 2017, n. 306).

Ne consegue che la tesi che fonda la censura non può essere condivisa, viste la natura delle realizzazioni in progetto e la disciplina legislativa ricordata.

2 La seconda doglianza denuncia la violazione del PUC adottato dal comune di Chiavari (atto 9.12.2015, n. 98 del consiglio comunale), e quindi operante in salvaguardia; la lamentela riguarda allora il contrasto che sussisterebbe tra la tutela dei giardini di pregio apprestata dal nuovo strumento e il progetto in questione.

La censura si diffonde nell'illustrazione della natura pregiata del giardino del palazzo Ravaschieri, che è suddiviso tra diversi proprietari ma ha una sua intrinseca unità che appunto lo strumento adottato intende proteggere, inibendo ogni trasformazione dello stato attuale.

Il collegio osserva che l'art. 30 delle nta del PUC adottato è rubricato come 'classificazione degli ambiti di conservazione' e al punto 3 detta i criteri di intervento sugli spazi aperti.

Molte sono le prescrizioni previste con una narrazione dal tono discorsivo che va tradotta in questa sede in precetti applicabili alla specie: relativamente alle doglianze in rassegna si nota che il punto 4 del comma 3 dell'art. 30 citato prescrive che la modificazione dello stato della vegetazione debba essere accompagnato da un puntuale studio agronomico, che peraltro la domanda della controinteressata riporta in modo diffuso.

E' richiesta altresì un'approfondita relazione sulla pavimentazione che si intende eventualmente apporre sui giardini quale è quella in esame, ed è stabilito il vincolo per la creazione di aree di passaggio; anche sotto tale profilo la domanda della società storica sembra corrispondere alle richieste contenute nelle norme applicabili in salvaguardia.

Un'ulteriore censura riguarda la violazione che sarebbe già stata perpetrata con l'apertura di una breccia nel muro medioevale così da creare un passaggio dal palazzo al giardino: l'esame della documentazione in atti non ha consentito al tribunale amministrativo di convenire con la collocazione cronologica dell'indicato muro, posto che non si ravvisano documenti a corredo dell'allegata risalenza del manufatto all'epoca indicata (ad esempio, primo paragrafo, in fine, della nota 22.12.2017, n. 30897 della soprintendenza ligure).

Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

3 La doglianza rubricata come terza richiama la questione della qualificazione dell'intervento che la domanda della stessa controinteressata qualificherebbe come risanamento conservativo, dal che l'insufficienza della CILA a legittimarlo.

Il collegio si ricollega a quanto notato in sede di esame della prima censura, e osserva che il progetto apporta modifiche di non grande rilievo alla struttura, che esso è stato ampiamente descritto nella relazione tecnica allegata sì che non è ravvisabile la dedotta necessità di un titolo edilizio più complesso (permesso di costruire, nella prospettazione) per assentire i lavori preannunciati.

Consegue da ciò la reiezione del motivo.

4 La successiva censura lamenta la violazione delle disposizioni che impongono alla soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per la Liguria di motivare i passaggi logici seguiti per giungere all'impugnato assenso.

In particolare il motivo osserva che al primo atto consultivo 26.10.2016 che si occupava della compatibilità monumentale del progetto sono seguite altre determinazioni dell'organo statale che hanno convenuto con il progetto, senza tuttavia dar conto delle ragioni di ciò e senza chiarire i passaggi procedurali con cui vennero acquisite le informazioni necessarie per dar corpo agli atti lesivi.

Si tratta in questa specie della nota questione relativa alla sussistenza di un obbligo motivato in capo alla soprintendenza, anche nel caso in cui essa esprima una valutazione positiva su un progetto. La giurisprudenza condivisa dal collegio ha da tempo ritenuto esistente un preciso obbligo in tal senso, ma tale assunto deve correlarsi con l'ampia discrezionalità che la legge pone in capo alla soprintendenza, trattandosi di una materia in cui sono vaste le competenze nella parte in merito della cognizione.

Venendo alla valutazione degli atti prodotti si osserva che l'amministrazione statale ha condiviso in larga parte l'ampia esposizione proposta in argomento dalla domanda della controinteressata, ed ha poi manifestato una serie di rilievi al progetto così come esso si presentava; in tal senso va ritenuto

che l'ente competente abbia utilizzato la descritta discrezionalità assegnatale dalla legge per condividere parte della progettualità presentata dalla società storica, ed abbia ravvisato evidenti ragioni di incongruità del disegno originario nella parte in cui è stato corretto con le prescrizioni imposte nel dispositivo.

Si tratta di rilievi che, come specificato, attengono al merito, e che nell'ambito della valutazione svolta non comportano la necessità di pronunciare il diniego all'assenso richiesto; la complessiva lettura della determinazione non consente di affermare che il dissenso palesato dalla soprintendenza rispetto a taluni aspetti del progetto comporta la violazione dei vincoli imposti tra l'altro con il dm 15.6.1996.

Va pertanto ritenuto che la giustificazione dei pareri vada ritratta in prima istanza dalla condivisione di buona parte del progetto che venne presentato, e che la natura organica dei rilievi esposti configuri in sé un ulteriore profilo motivazionale che regge alle censure proposte.

Anche questa doglianza è infondata e va disattesa.

5 I motivi dedotti per l'annullamento dell'atto comunale impugnato in principalità sono pertanto infondati: per le ragioni specificate in premessa, tale decisione assorbe il restante contendere.

Il ricorso è pertanto infondato e va disatteso, e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore dei beni oggetto di lite e dell'attività defensionale resasi necessaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa sostenute dalle controparti costituitesi, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), per ciascuna di esse, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

L'ESTENSORE

Paolo Peruggia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO